



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

SETTORE TURISMO CULTURA E SUAP

Bando di gara

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FARO DI
PUNTA PALASCIA AI SENSI DELL’ART. 176 E S.S. DEL D. LGS 31 MARZO 2023, N. 36**

1. NOME ED INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Stazione appaltante:

Denominazione: COMUNE DI OTRANTO

Indirizzo: Piazza De Gasperi, Otranto

Posta elettronica (e-mail): turismo@comune.otranto.le.it

Posta elettronica istituzionale - pec: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.it Indirizzo Internet: <https://comune.otranto.le.it/>

Responsabile unico di progetto (RUP): Dott. Luca Angelini – Responsabile Settore Turismo Cultura e Suap.

2. COLLEGAMENTO IPERTESTUALE PER ACCESSO DOCUMENTAZIONE DI GARA

<https://cucterredoriente.tuttogare.it/>

3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITÀ ESERCITATA

Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Otranto - Settore Turismo Cultura e Suap

4. CODICI CPV

Gestione Museo Faro di Punta Palascia **CPV 92500000-6 - Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali**

5. CODICE NUTS:

Del luogo principale di prestazione del servizio : codice NUTS ITF45

6. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE:

Oggetto della concessione è la gestione del complesso architettonico del Faro di Punta Palascia situato in Otranto alla via SP 87 e costituito dai locali del Faro destinato all'attività museale e dai locali del c.d. "alloggio del farista" da destinare ad ostello e punto ristoro.

La concessione è costituita da un unico lotto in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento.

L'obiettivo è di acquisire proposte progettuali per l'utilizzo funzionale alla conservazione e alla valorizzazione degli immobili del Faro di Punta Palascia, garantendo la migliore fruizione collettiva dei luoghi in termini di sviluppo e promozione per il territorio.

In relazione alla finalità generale dell'intervento, la proposta progettuale di utilizzo potrà prevedere servizi e attività coerenti con le caratteristiche degli immobili e con il contesto territoriale circostante, finalizzati alla loro valorizzazione e pienamente compatibili con la normativa vigente in materia di tutela e utilizzo degli immobili storici.

La concessione ha ad oggetto l'insieme delle prestazioni necessarie a garantire la regolare fruizione del Museo e dei servizi complementari annessi alla struttura, secondo le modalità e le condizioni previste nel Capitolato.

In particolare, la concessione comprende:

1. Servizi museali

L'erogazione di tutte le attività utili ad assicurare l'apertura, la gestione ordinaria, l'accoglienza dell'utenza e il presidio della struttura museale, nel rispetto delle finalità culturali e turistiche proprie del complesso.

2. Servizio di ospitalità – Ostello

La gestione del servizio di pernottamento presso l'Ostello annesso alla struttura, con una capacità ricettiva complessiva pari a n. 10 (dieci) posti letto, ospitati in un unico ambiente del c.d. "alloggio del farista".

Il servizio comprende:

- Accoglienza e registrazione degli ospiti;

- Pernottamento;
- Somministrazione della prima colazione agli ospiti alloggiati;
- Pulizia e riassetto degli ambienti;
- Ogni ulteriore attività necessaria a garantire condizioni di sicurezza, igiene e decoro.

3. Punto ristoro “senza manipolazione di alimenti”

È prevista la gestione di un punto ristoro classificato come esercizio senza manipolazione complessa di alimenti, con possibilità di vendita e somministrazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di:

- Bevande calde e fredde;
- Prodotti alimentari preconfezionati;
- Caffè e bibite;
- Panini, tramezzini, toast, piadine e prodotti simili;
- Brioches precotte o surgelate sottoposte esclusivamente a doratura e/o fine cottura;
- Prodotti di gastronomia semplice ottenuti mediante mero assemblaggio di ingredienti, quali a titolo esemplificativo:
 - macedonie,
 - insalate,
 - piatti a base di salumi e formaggi, previo lavaggio e sanificazione delle materie prime, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.

Il punto ristoro è prioritariamente destinato agli ospiti della struttura, ma potrà essere aperto anche ad utenza esterna, purché tale attività sia coerente con le finalità culturali e turistiche cui la struttura è destinata e nel rispetto della normativa vigente.

Dovranno essere utilizzate solo piatti, bicchieri e posate compostabili monouso. E' vietato l'utilizzo di piatti, bicchieri e posate in plastica.

1. VALORE DELLA CONCESSIONE:

Il valore della concessione in oggetto è stimato dall'ufficio preposto, ai sensi degli artt. 176 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e s.m.i, in euro 196.950,00 all'anno iva esclusa per un totale di euro 393.900,00 iva esclusa, comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori anni 1, calcolato come nel PEF Allegato.

Valore concessione per anni 1 senza opzione di rinnovo è pari ad **euro 196.950,00**

Valore concessione per anni 1+1 opzione rinnovo è pari ad **euro 393.900,00**

L'importo così stimato della concessione è puramente indicativo e non impegna in alcun modo l'Amministrazione nei confronti del concessionario individuato all'esito della procedura di scelta, non costituendo alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa.

Il valore stimato della concessione comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **euro 73.865,52 annui**, calcolati secondo lo schema depositato agli atti.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione è il seguente: CCNL Federculture per gli addetti al Museo e CCNL Turismo/Pubblici esercizi per gli addetti all'Ostello e Punto Ristoro.

Ai fini della verifica della sostenibilità economica-finanziaria dell'intervento è stato redatto il Piano economico finanziario (PEF), ai sensi dell'art. 182 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i, che costituisce parte integrante del bando e dei documenti di gara.

Gli introiti derivanti dalla gestione del Faro di Punta Palascia (attività museale, ricettiva e di punto ristoro) saranno integralmente di spettanza del Concessionario.

Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Otranto il canone annuo offerto in fase di gara.

La Concessione sarà aggiudicata, mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In sede di offerta economica gli operatori economici dovranno:



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

SETTORE TURISMO CULTURA E SUAP

- indicare un'offerta a rialzo sul valore del canone annuo da corrispondere al Comune di Otranto di **euro 15.000,00**. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- visionare il PEF posto a base di gara e presentare, in sede di offerta economica, un proprio PEF coerente con la proposta gestionale (offerta tecnica) e economica (offerta economica) formulata, che dimostri il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario della concessione per tutta la durata contrattuale.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Non sono previsti contributi per la gestione a carico del Comune.

2. DURATA CONCESSIONE

La durata della concessione è di 1 anno, decorrenti dalla data di aggiudicazione, con opzione di rinnovo per anni 1.

L'inizio del servizio potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto e nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Dlgs. 36/2023 - art. 17, nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determini un grave danno nell'interesse pubblico.

L'opzione di rinnovo sarà subordinata all'ottenimento dell'atto concessorio ai sensi dell'art. 57-bis del D.lgs 42/2004 valevole quale presupposto normativo alla concessione a lungo periodo.

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

SETTORE TURISMO CULTURA E SUAP

ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

SETTORE TURISMO CULTURA E SUAP

attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri

professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale maturato nei tre anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari € **100.000,00 IVA esclusa.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è riferito al periodo di attività effettivamente svolto.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 36/2023, ai fini della partecipazione è richiesto, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l'avvenuta gestione nel triennio precedente alla pubblicazione della presente procedura di almeno un **servizio di gestione dei beni culturali o valorizzazione degli stessi o attività di divulgazione culturale;**

I requisiti di capacità tecnica e professionale saranno accertati mediante presentazione di certificati di regolare esecuzione/verifica di conformità o contratti con la committenza indicata.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 0. lett. a) deve essere posseduto da almeno una ditta del raggruppamento temporaneo.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo alla capacità tecnico –professionale deve essere posseduto da almeno una ditta del raggruppamento temporaneo.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 0 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della

richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:

Aperta, ai sensi dell'art. 176 e ss del D. Lgs. 36/2023;

4. SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento.

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

La Concessione sarà aggiudicata, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.n. 36/2023, mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

6. SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:

Le offerte devono pervenire a pena di irricevibilità entro e non oltre le 23.59 del trentesimo giorno dalla pubblicazione sul portale Tutto Gare al seguente indirizzo: <https://cucterredoriente.tuttogare.it/>

7. PIATTAFORMA DIGITALE

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica in uso al Comune di Otranto denominata "TuttoGare" al seguente indirizzo: <https://cucterredoriente.tuttogare.it/>

8. APERTURA OFFERTE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per 180 giorni.

Le modalità e le date relative alle successive sedute e valutazione delle offerte sono specificate nel Disciplinare di gara. L'esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste tramite piattaforma telematica. La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara

9. LINGUA UTILIZZATA PER OFFERTE:

Italiano

10. NOME ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, via Rubrichi 23/A – Lecce – 73100 – Italia – pec: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it – tel. 0832/276545 – indirizzo internet <https://www.giustizia-amministrativa.it/>

11. TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

30 giorni dal presente avviso ovvero dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto o del provvedimento;



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

SETTORE TURISMO CULTURA E SUAP

Dott. Luca Angelini